

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 87-5518

Giudizio di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale del 14 dicembre 1998 e s.m.i e contestuale valutazione d'incidenza del progetto "Variante di concessione della derivazione d'acqua superficiale dal fiume Ticino della Roggia Molinara di Oleggio" presentato dall'Associazione d'Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

In data 7 giugno 2016, l'Associazione d'Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.), con sede legale in Novara via Negroni, 7, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, e contestuale domanda di avvio della procedura di valutazione d'incidenza ai sensi del d.p.r. 357/97, modificato dal d.p.r. 120/03 e dall'art. 43 della l.r. 19/2009, relativamente al progetto di " Variante di concessione di derivazione d'acqua superficiale dalla Roggia Molinara di Oleggio - Fiume Ticino", localizzato in Comune di Pombia (NO).

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla DGR 23.03.2015, n. 28-1226.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998, l'A.I.E.S. ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998, perfezionando successivamente, in data 9 giugno 2016, gli adempimenti necessari per l'avvio della fase di valutazione con la pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte".

L'attivazione contestuale del procedimento di valutazione d'incidenza è stata richiesta dal proponente con riferimento al SIC e ZPS "Valle del Ticino IT 1150001".

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7, comma 3 della Legge regionale 40/1998, verificata la natura e le caratteristiche dell'intervento, ha individuato il Settore regionale "Tutela delle Acque" della Direzione "Ambiente, Governo e Tutela del territorio" quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e, inoltre, ha elencato le strutture regionali interessate all'istruttoria in relazione alle specifiche competenze necessarie per l'approccio integrato all'istruttoria.

Considerato che l'intervento proposto interessa il fiume Ticino che funge da confine tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, il Settore regionale Tutela delle Acque ha coinvolto nel procedimento la Direzione Ambiente, Energia, Sviluppo sostenibile, Valutazioni e autorizzazioni ambientali e valutazione d'impatto ambientale della Regione Lombardia, l'ARPA Lombardia, la Provincia di Varese, il Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni culturali e delle Attività culturali e del Turismo, il Parco lombardo "Valle del Ticino", i Comuni di Somma Lombardo e di Vizzola Ticino e il Consorzio del Ticino, nonché il Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villorresi, l'ENEL Green Power S.P.A. e l'ENEL Green Power Villorresi S.r.l., titolari di concessioni di derivazioni idriche dal fiume Ticino, situate sulla sponda lombarda all'altezza del tratto interessato dall'intervento.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio d'impatto ambientale, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Premesso che l'A.I.E.S. è titolare delle seguenti concessioni di derivazione idriche:

- della Roggia Molinara di Oleggio dal fiume Ticino, per una portata massima estiva di 6.000 l/sec e una portata massima annuale di 4.000 l/sec a uso agricolo, nel territorio comunale di Oleggio (NO), rilasciata con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 29 marzo 1991 n. 604

al Comune di Oleggio, al quale A.I.E.S è subentrata in forza della Deliberazione Dirigenziale della Provincia di Novara del 10 gennaio 2013 n. 26;

- del Canale Regina Elena dal fiume Ticino, per una portata massima di 70.000 l/sec (portata media 45.000 l/sec) a uso irriguo e agricolo e idroelettrico, nel Comune di Varallo Pombia (NO), riconosciuta con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 novembre 1990 n. 2347; premesso, inoltre, che la stessa A.I.E.S., il 7 luglio 2017, presentò alla Provincia di Novara istanza di variante alla concessione di derivazione della Roggia Molinara di Oleggio, reiterando una precedente istanza del 11 novembre 2013, con cui chiedeva di modificare le modalità di appresamento della derivazione.

L'intervento in progetto consiste nella modifica delle modalità di captazione delle portate di derivate della Roggia Molinara di Oleggio dal fiume Ticino, prelevando parte della portata di competenza della Roggia Molinara stessa, tramite il Canale Regina Elena, derivato più a monte, in comune di Varallo Pombia (NO).

Il prelievo della Roggia Molinara di Oleggio era, in passato, reso infatti possibile dal sostegno di una filarola in materiale sciolto che si sviluppava nell'alveo del Ticino trasversalmente al flusso della corrente, a partire dalla sponda orografica sinistra lombarda, per una lunghezza di circa duecento metri.

La filarola indirizzava le acque fluenti in Ticino verso la sponda piemontese, convogliandole verso l'incile della Roggia Molinara di Oleggio; l'opera in terra e ciottoli veniva però ordinariamente distrutta anche in occasione di piene del fiume di modesta entità e necessitava di ripetuti e onerosi interventi di ripristino nel corso dell'anno, causando anche effetti a carico degli habitat fluviali proporzionalmente al reiterarsi dei lavori in alveo.

Il mancato ripristino della filarola ha ridotto la capacità della Roggia Molinara di derivare le portate di competenza, che sono state integrate grazie a una quota parte delle portate derivate dal Canale Regina Elena, posto più a monte, il quale, grazie a un preesistente condotto posto poco a valle dell'opera di presa del Regina Elena, consente di sussidiare la Roggia Molinara.

Con la variante di concessione in oggetto, il proponente chiede di consentire di prelevare parte della portata massima della Roggia Molinara (5.000 l/sec in estate, 3.000 l/sec in inverno) tramite il Canale Regina Elena in aggiunta alle proprie competenze concesse, mentre 1.000 l/sec massimi continuerebbero a essere derivati tramite lo storico punto di prelievo della Roggia Molinara in Comune di Oleggio per tutto l'anno.

Il progetto non prevede la modifica del valore di DMV sul fiume Ticino, definito nell'ambito della apposita sperimentazione conclusasi con la Determinazione della Regione Piemonte-Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio n. 207 del 12 maggio 2017 e con la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia X/6585 del 12 maggio 2017, né sono previsti nuovi interventi che modifichino lo stato attuale dell'impianto o le regole di gestione delle esistenti opere di derivazione.

L'analisi sui fattori che possono determinare un impatto sulle componenti ambientali interessate dal progetto è stata realizzata pertanto per la fase di esercizio, considerando che tutte le opere già sono presenti e funzionanti da decenni.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha indetto la conferenza dei servizi per l'istruttoria integrata della fase di valutazione e il coordinamento delle procedure autorizzative alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali di cui all'articolo 9 della citata legge regionale, l'Arpa Piemonte in quanto supporto tecnico scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

In merito al coordinamento dei procedimenti autorizzativi e concessori nell'ambito del procedimento di VIA, l'Organo tecnico regionale ha ritenuto di non includere all'interno del procedimento in oggetto la variante alla concessione di derivazione, che captando le acque del fiume Ticino, comuni alle Regioni Lombardia e Piemonte, configura una derivazione di carattere interregionale i cui tempi di procedimento istruttorio, stabiliti dal "Protocollo per la definizione

dell'intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale", sottoscritto il 20 luglio 2004, non risultano compatibili con quelli di espressione del Giudizio di Compatibilità ambientale.

In data 14 settembre 2016 si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria, è stata motivata la necessità d'istruire il procedimento di variante alla concessione di derivazione, a valle delle acquisizioni del Giudizio di Compatibilità ambientale e della Valutazione d'incidenza, e sono state richieste al Proponente integrazioni alla documentazione presentata, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della Legge regionale 40/1998.

Il Proponente ha depositato, presso l'apposito ufficio regionale, gli elaborati richiesti con due successivi invii, il 6 marzo 2017 e il 16 maggio 2017.

In data 29 maggio 2017 si è svolta la seconda riunione della conferenza dei servizi, nel corso delle quale il Proponente ha convenuto di dover integrare la documentazione progettuale con tutte le informazioni disponibili in relazione alle portate fluenti in Ticino e a quelle derivate dal canale Regina Elena e dalla Roggia Molinara di Oleggio.

In data 28 giugno 2017 il Proponente ha depositato ulteriori integrazioni allo studio d'incidenza riguardanti l'habitat della fauna ittica ed il progetto e relativo studio d'impatto ambientale con informazioni riguardanti il monitoraggio dei prelievi della Roggia Molinara di Oleggio e del canale Regina Elena relativi al triennio 2014 – 2016.

Il Responsabile del procedimento, con nota protocollo 15917/2017 del 4 luglio 2017, ha convocato per il 14 luglio 2017 la terza conferenza dei servizi rimarcandone il carattere decisorio e la necessità per i partecipanti di esprimere in tale sede il parere dell'Amministrazione rappresentata.

Dato atto che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti contributi tecnici, pareri autorizzazioni e atti d'assenso comunque denominati:

- contributo tecnico della Direzione regionale Agricoltura con nota 28436/2017 del 18 luglio 2017;
- contributo tecnico della direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, protezione civile, Trasporti e Logistica con nota 13.200.VALPAR11 del 20 marzo 2017;
- contributo tecnico dell'ARPA Piemonte con nota 61933/2017 del 17 luglio 2017;
- parere della Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, Valutazione di impatto ambientale della Regione Lombardia con nota T.I. 2016.005i45458 del 14 settembre 2016;
- parere del Settore Affari istituzionali, Pianificazione territoriale Tutela e valorizzazione ambientale della Provincia di Novara con nota 0024506 del 13 luglio 2017;
- parere del Parco del Ticino e del lago Maggiore con Deliberazione dirigenziale del 26 maggio 2017 n. 179 e con nota protocollo 0003043 del 14 luglio 2017;
- parere dell'Autorità del Distretto idrografico del fiume Po con nota protocollo 683/4.1 del 8 febbraio 2017;
- parere del Comune di Pombia con nota 3310 del 16 giugno 2016;
- parere del Consorzio del Ticino con nota protocollo 36.DB del 7 settembre 2015;
- parere dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con note protocollo 4679 del 26 maggio 2017 e protocollo 6498 del 13 luglio 2017;
- parere dall'ENEL Green Power S.P.A. con nota protocollo 0008497 del 26 maggio 2017;
- parere dal Parco lombardo Valle del Ticino con nota protocollo 0007295 del 14 luglio 2017;
- parere dalla Società ENEL Green Power – Villoresi S.R.L. con nota protocollo 21 del 26 maggio 2017.

Nel corso della seconda riunione della conferenza dei servizi del 29 maggio 2017, come riportato nel verbale della seduta, condiviso da tutti i partecipanti, il rappresentante delegato dal Comune di Oleggio esprimeva il suo assenso alla realizzazione del progetto.

Nel corso della terza riunione della conferenza dei servizi del 14 giugno 2017, come riportato nel verbale della seduta sottoscritto da tutti i partecipanti il rappresentante della società ENEL

Green Power e della società ENEL Green Power – Villorresi S.R.L. esprimeva parere favorevole al progetto.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze riunioni delle conferenze dei servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, comprensivo di valutazione d'incidenza, relativamente al progetto "Variante di concessione della derivazione d'acqua superficiale dal fiume Ticino della Roggia Molinara di Oleggio" in quanto le scelte tecniche adottate in sede progettuale, anche a seguito degli approfondimenti richiesti, unitamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato, parte integrante della presente deliberazione, vincolanti per regolare le modalità di gestione della derivazione consentono di risolvere le criticità ambientali evidenziate durante l'istruttoria, inerenti in particolare i seguenti aspetti:

- la portata di competenza della Roggia Molinara di Oleggio prelevata più a monte rispetto al punto di presa storico a mezzo del Canale Regina Elena dovrà consentire al fiume Ticino, corpo idrico con codice N0080982IR che si estende dallo sbarramento della Miorina fino al ponte di Oleggio, il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità e ambientali della Direttiva 2000/60/CE;
- nella Roggia Molinara, corpo idrico con codice 06SS2N996PI, tra la sezione storica di prelievo, da cui sarà consentito di prelevare la portata massima di 1.000 l/sec, e il punto di scarico dell'acqua sussidiata dal nuovo punto di prelievo a mezzo del Canale Regina Elena, dovranno essere assicurati valori di portata che garantiscano lo stato ecologico e gli obiettivi di qualità ambientale della medesima anche integrando le portate derivabili con quelle captate dalla Roggia Clerici Simonetta a cui è funzionalmente collegata.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, visti:

- il Decreto del presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007;
- il Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R e s.m.i.;
- il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R;
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- la Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31-4009;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
- la Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po "Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)";
- il Decreto legislativo 14 giugno 2017, n. 104.

La Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 40/1998, comprensivo di valutazione d'incidenza, ai sensi il Decreto del presidente della Repubblica 357/1997, in relazione al progetto "Variante di concessione della derivazione d'acqua superficiale dal fiume Ticino della Roggia Molinara di Oleggio", localizzato in Comune di Pombia (NO), presentato dall'Associazione d'Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.), subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, vincolanti per la gestione della derivazione;
- di dare atto che il procedimento tecnico – amministrativo per la variante alla concessione della derivazione della Roggia Molinara di Oleggio, avendo caratteristiche di interregionalità, sarà svolto, di concerto con la Regione Lombardia, sarà successivamente istruito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal "Protocollo per la definizione dell'intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale" sottoscritto il 20 luglio 2004.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata, in copia conforme, presso l'Ufficio regionale di deposito progetti.

Contro il presente provvedimento è ammessa opposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e contestuale valutazione d'incidenza, inerente il progetto: "Variante di concessione della derivazione d'acqua superficiale dal fiume Ticino della Roggia Molinara di Oleggio", localizzato in Comune di Pombia (NO), presentato dall'Associazione d'Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.).

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

- 1) nel tratto tra la sezione storica di prelievo della Roggia Molinara ed il punto di sussidio del Canale Regina Elena dovranno essere assicurati valori di portata che garantiscano il mantenimento degli obiettivi di qualità assegnati al corpo idrico ai sensi della Direttiva Quadro Acque. A tal fine, dovrà essere proposto e approvato un piano di monitoraggio delle portate e dello stato ecologico della Roggia Molinara finalizzato a verificare che le portate derivate transitanti in alveo indicate in progetto siano idonee al fine di conservare lo stato di qualità ambientale del corpo idrico, garantendo pertanto il mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva Quadro Acque;
- 2) Al fine di raggiungere l'obiettivo di una portata minima della Roggia Molinara di Oleggio pari a 1.000 l/sec –1.500/2.000 l/sec, l'AIES dovrà presentare al Parco Ticino e Lago Maggiore una bozza di convenzione tra l'AIES e l'Ente Parco, entro sei mesi dalla data del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per il couso della presa della Roggia Clerici Simonetta, in modo da consentire di derivare 1.000 –1.500/2.000 l/sec integrando la portata captata dal Ticino attraverso l'opera di presa storica della Roggia Molinara con portate aggiuntive derivate dalla Roggia Clerici Simonetta. Tale convenzione dovrà inoltre definire un protocollo d'interventi di manutenzione necessari alla funzionalità delle due Rogge;
- 3) dovrà essere avviata, in accordo tra l'A.I.E.S. e l'Ente Parco, una fase di sperimentazione della durata di almeno tre anni avente l'obiettivo di verificare se la portata di 1.000 l/sec – 1.500/2.000 l/sec sia effettivamente derivabile attraverso la "gestione dinamica" del prelievo e adatta a garantire gli obiettivi di qualità ambientale della Roggia;
- 4) il piano di monitoraggio di cui al punto 2) dovrà essere finalizzato anche alla costruzione delle curve di preferenza sito specifiche per la Roggia Molinara delle specie ittiche del vairone e del ghiozzo padano.

La verifica di ottemperanza delle suddette prescrizioni sarà così ripartita:

- prescrizione 1): a carico di ARPA Piemonte che dovrà verificare entro sei mesi dalla data del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale se Piano di Monitoraggio richiesto è stato presentato dal proponente nel rispetto di quanto richiesto;
- prescrizione 2): a carico dell'Ente Parco che dovrà verificare che il Proponente presenti il documento richiesto secondo i tempi fissati;
- prescrizione 3): a carico dell'Ente Parco che dovrà verificare che il Proponente presenti una bozza di attività di sperimentazione sulla "gestione dinamica" dei prelievi che sarà parte integrante della convenzioni di cui alla prescrizione 2). Inoltre, per tutta la durata della

sperimentazione l'Ente Parco dovrà presentare al Responsabile del Procedimento entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione riguardanti i risultati dell'attività sperimentale dell'anno precedente;

- prescrizione 4): a carico dell'Ente Parco che dovrà verificarne l'osservanza entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano di monitoraggio di cui alla prescrizione 1).

L'esito delle verifiche di ottemperanza dovrà essere inviato, secondo i tempi indicati, al responsabile del procedimento in oggetto.